



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2010

=====

ADDI' 04/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 553

Oggetto:

Riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale nella misura complessiva e proporzionale del 10% rispetto all'attuale dotazione organica così come determinata dall'accordo di concertazione del 13 luglio 2009 in esecuzione alla Legge 25/2010 e al successivo D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 - Revoca dell'avviso di mobilità esterna di cui alla determinazione n. A0224 dell'8 febbraio 2010 in esecuzione dell'art.21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii. ed applicazione dell'accordo di concertazione del 13/7/2009.



Oggetto: Riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale nella misura complessiva e proporzionale del 10% rispetto all'attuale dotazione organica così come determinata dall'accordo di concertazione del 13 luglio 2009 in esecuzione alla Legge 25/2010 e al successivo D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 - Revoca dell'avviso di mobilità esterna di cui alla determinazione n. A0224 dell'8 febbraio 2010 in esecuzione dell'art.21 *quinquies* della legge 241/90 e ss.mm.ii. ed applicazione dell'accordo di concertazione del 13/7/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio di concerto con l'Assessore alle Risorse umane, Demanio e Patrimonio

Premesso:

che con accordo di concertazione in data 13 luglio 2009, recepito dalla Giunta regionale con Delibera n.663 del 7 agosto 2009, è stato rideterminato l'organico del personale della Giunta Regionale e stabilite le modalità di reclutamento delle vacanze d'organico con particolare riguardo alla mobilità e al concorso pubblico;

che con successivo accordo di concertazione del 18 novembre 2009, sono stati individuati, in esecuzione del precedente sopra richiamato accordo, i criteri di scelta per l'attuazione della procedura di mobilità;

che con determinazione n. A0224 dell'8 febbraio 2010 è stata disposta la mobilità esterna del personale delle categorie per la copertura di n.23 posti di cat. B, di n. 28 posti di cat. C e di n. 47 posti di cat. D, per complessivi n.98 posti a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio;

Dato atto che l'art. 2, commi 8 e 8 bis, della Legge 25/2010 secondo cui le amministrazioni pubbliche provvedono, (*omissis*): b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 della L. 133/08 di conversione del D.L. 112/08 (riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale);

Rilevato che in esecuzione il D.L. n.78/2010 cd "manovra Tremonti", convertito in legge n.122/2010 ed in particolare, il comma 557 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, così come modificato dall'art.9 del sopra citato decreto, prevede l'obbligo di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto attraverso:

- la riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti;
- il contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- la razionalizzazione delle strutture al fine di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione decentrata;

Accertato

che la normativa de qua stabilisce, per la prima volta, le sanzioni connesse al mancato rispetto di tale obbligo, ovvero il divieto di assunzioni a qualunque titolo (art. 76, c 4, D.L. 112/08 convertito in legge 133/08) per quegli enti che non riducano le spese di personale e l'impossibilità di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Peraltro, circa le sanzioni, la normativa (art. 14 co.9 della legge 122/2010) stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti ove l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti (modificando l'art.76, comma7 del decreto Brunetta, n.112/2008, convertito in legge n.133/2008 che aveva fissato nel 50% il relativo tetto);

che in ogni caso gli enti sottoposti al patto possono procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (cessazioni verificatesi nell'anno 2010);



Ritenuto pertanto, in esecuzione della sopra richiamata normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, di dover ridurre la dotazione organica della regione Lazio, al fine di non incorrere nelle sanzioni generali ivi previste, in materia di mancato rispetto del patto di stabilità;

Considerato, quindi, che a seguito di ciò la citata determinazione n. A0224/2010 con cui si dà avviso di mobilità, peraltro in atto, sospesa con nota, a firma del Direttore Vicario del Dipartimento Istituzionale, n. 42795 del 31 maggio 2010, non appare conforme alla sopra richiamata normativa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico quale quello del contenimento della spesa pubblica in materia di personale;

Rilevato che appare mutata, per intervenuto provvedimento legislativo a carattere nazionale, la preesistente situazione di fatto e che, in presenza di fatti o circostanze nuove che inducano ad una differente valutazione dell'interesse pubblico, appare pacifico che l'amministrazione può procedere ad eliminare gli effetti di un provvedimento che pur all'origine conforme a tale interesse, alla luce delle nuove circostanze di fatto non sia più conforme all'interesse pubblico, procedendo alla revoca dello stesso;

Dato atto che il provvedimento di revoca può essere adottato dalla Pubblica Amministrazione quando il precedente provvedimento da ritirare risulta inficiato da vizi di merito, cioè quando si tratta di un provvedimento inopportuno fin dall'origine oppure, se originariamente opportuno, divenuto successivamente inopportuno per sopravvenute e/o mutate circostanze di fatto, e quando sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto inopportuno, prevalente rispetto all'interesse privato confliggente. (*T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 03 agosto 2009, n. 480*).

Accertato

che in esecuzione dell'art.21 quinquies della legge 241/90, la revoca dei provvedimenti è ammessa solo per quegli atti ad efficacia durevole con esclusione degli atti i cui effetti si sono realizzati ed esauriti, ovvero di quelli di cui l'amministrazione non ha più la disponibilità, i cui effetti siano ormai divenuti irreversibili;

che riguardo l'aspetto temporale della revoca, lo stesso è esercitabile in ogni tempo con il solo limite dell'attualità dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere stesso, occorrendo che il precedente assetto degli interessi, cui la revoca è autorizzata a rimuovere, risulti inopportuno, non più adeguato alla cura dell'interesse pubblico, in concreto perseguito, proprio nello specifico momento in cui si procede alla revoca (*Cons. di Stato, sez. IV n. 5630/2001, in Foro Amm.2001, pag.2737*);

Ritenuto pertanto in esecuzione di ciò, procedere alla revoca dell'avviso di mobilità di cui alla determinazione n. A0224/2010 nonché alla riduzione dell'organico del personale della categoria della Giunta Regionale;

Dato tuttavia atto che l'istituto della mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico;

Atteso

che l'art. 1, comma 47, della legge 311/2004, completa la coerenza del sistema descritto laddove specifica che la mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da privilegiare, si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato; in tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente. Ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente;

che la mobilità non è neutrale e va considerata come un'assunzione quando l'amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l'amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione;



che in esecuzione di quanto fin qui sostenuto, se ne deduce che per le amministrazioni che hanno limitazioni e che sono anche sottoposte ad un regime autorizzatorio, la mobilità di personale proveniente da amministrazioni che non sono soggette a vincoli assunzionali rimane possibile solo se preventivamente autorizzata come una normale assunzione (sul punto: *Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale della Pubblica Amministrazione, nota circolare prot. n. 13731 del 19.3.2010*);

che da un punto di vista giuslavoristico, il trasferimento per mobilità non è da considerare alla stregua di una "cessazione" in capo all'ente di provenienza, con conseguente costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente destinatario, trattandosi della prosecuzione del rapporto con altro datore di lavoro; che, nell'ottica della disciplina di contabilità e di finanza pubblica, la mobilità è assimilabile ad un'ipotesi di cessazione per l'amministrazione cedente e che, per l'ente di destinazione, la costituzione del nuovo rapporto è legittimamente ammessa solo se l'ente medesimo si trovi nella condizione di poter procedere ad assunzioni ed incrementi della spesa di personale in base alla normativa vigente "ratione temporis" (*Corte dei Conti, sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, ad. del 14.9.2010*).

Ritenuto peraltro in esecuzione di quanto appena sostenuto, di dover comunque procedere alla copertura dei posti vacanti in organico, sebbene attuando una considerevole riduzione dello stesso, attraverso l'istituto della mobilità esterna, pur nel rispetto della normativa in vigore, e attraverso il ricorso a procedure concorsuali;

Ritenuto altresì di dover dare indirizzo al Dipartimento Istituzionale e Territorio affinché, verificata la compatibilità finanziaria, ponga in essere tutti gli atti necessari e consequenziali, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, predeterminati dall'accordo di concertazione del 13 luglio 2009, nel rispetto della normativa citata in materia di personale e di blocco delle assunzioni ed in esecuzione di quanto in premessa sostenuto, pur nel limite di spesa di bilancio compatibile, con logica priorità della mobilità volontaria, in possesso dei requisiti richiesti, in esecuzione dell'art.30, del D.Lgs 165/2001, , talché la stessa non è da considerarsi incremento di spesa, ed in modo che le eventuali rimanenze siano quindi computate nel calcolo dell'accesso tramite concorso pubblico.

Visti

lo Statuto Regionale
il Regolamento Regionale n.1/2002 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni in preambolo espresse, che appresso si intendono riportate e trascritte, e con votazione unanime dei presenti, adottata in forma palese:

1. di procedere, in esecuzione alla Legge 25/2010 e al successivo D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, alla riduzione della dotazione organica nella misura complessiva e proporzionale del 10% rispetto all'attuale dotazione organica così come determinata dall'accordo di concertazione del 13 luglio 2009;
2. di dare atto che quanto stabilito al punto precedente comporta la contestuale riduzione proporzionale, anche riguardo alle modalità di reperimento del personale, con riferimento alle singole quantità stabilite dall'accordo di concertazione del 13 luglio 2009, tanto per quanto concerne la mobilità che per l'accesso tramite concorso pubblico;
3. di dare atto che con specifico provvedimento si procederà, in esecuzione dell'art.21 *quinquies* della legge 241/90 e ss.mm.ii., alla revoca dell'avviso di mobilità esterna di cui alla determina n. A0224 dell'8 febbraio 2010;
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio affinché, verificata la compatibilità finanziaria, ponga in essere tutti gli atti necessari e consequenziali, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, predeterminati dall'accordo di concertazione del 13 luglio 2009 e secondo quanto stabilito ai punti precedenti del presente deliberato, nel rispetto della normativa citata in materia di




riduzione della spesa di personale e di quanto in premessa sostenuto, pur nel limite di spesa di bilancio compatibile, con logica priorità della mobilità volontaria, in esecuzione dell'art.30 del D.Lgs 165/2001, attraverso nuovo avviso da espletarsi tenuto anche conto di quanto stabilito al successivo punto 5 del deliberato, quindi all'indizione dei concorsi pubblici per i restanti posti disponibili;

5. Di dare atto che con specifico provvedimento, previa concertazione con le OO.SS., si procederà a definire i criteri per il reperimento del personale tramite mobilità.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 6 DIC. 2010



188

11/11/2010